

Serie Ordinaria n. 1 - Mercoledì 02 gennaio 2013

D.g.r. 28 dicembre 2012 - n. IX/4619

Determinazioni in ordine ai piani di rinnovo del parco autobus adibito a servizi di trasporto pubblico locale approvati in attuazione del piano di riparto regionale 2009 finanziato ai sensi delle leggi 296/2006, art. 1, comma 1031, e 133/2008, art. 63, comma 12

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422 «Conferimento alle Regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale a norma dell'art. 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 27 dicembre 2006 n. 296 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» che, al fine di realizzare una migliore correlazione tra lo sviluppo economico, l'assetto territoriale e l'organizzazione dei trasporti e favorire il riequilibrio modale degli spostamenti quotidiani in favore del trasporto pubblico locale attraverso il miglioramento dei servizi offerti, istituisce presso il Ministero dei trasporti un Fondo per gli investimenti destinato all'acquisto di veicoli adibiti a tali servizi;

Vista la legge 24 dicembre 2007 n. 244 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2008) che, all'art. 1, comma 304, istituisce, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Fondo per la promozione e il sostegno del trasporto pubblico locale; le risorse del Fondo sono destinate alle finalità di cui all'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal comma 306 della medesima Finanziaria 2008, e di cui all'articolo 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211;

Considerato che l'art. 1, comma 1031, della legge n. 296/2006 stabilisce che le risorse siano finalizzate alla concessione di contributi nella misura massima del 75 % per l'acquisto di veicoli come di seguito indicati:

- a) veicoli ferroviari da destinare ai servizi di competenza regionale di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422 e successive modificazioni;
- b) veicoli destinati a servizi su linee metropolitane, tranviarie e filoviarie;
- c) autobus a minor impatto ambientale o ad alimentazione non convenzionale;
- d) elicotteri e idrovolanti destinati a un servizio minimo di trasporto pubblico locale per garantire collegamenti con isole minori con le quali esiste un fenomeno di pendolarismo;

Visto il decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, in particolare l'art. 63, comma 12 e 13;

Viste:

- la legge regionale 11 dicembre 2006 n. 24 «Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente»;
- la legge regionale 4 aprile 2012 n. 6 «Disciplina del settore dei trasporti»;
- la deliberazione di Giunta regionale 7 novembre 2003 n. VII/14957 «Finanziamento per gli investimenti nel trasporto pubblico locale. Modifiche e integrazioni allo schema di accordo tra la Regione Lombardia e gli enti locali approvato con la d.g.r. n. VII/11141 del 14 novembre 2002 e n. VII/13109 del 23 maggio 2003. (...)»;
- la deliberazione di Giunta regionale 23 luglio 2004 n. VII/18356 «Accordo di programma tra la Regione Lombardia e il Comune di Milano per il rinnovo del parco autobus e per la realizzazione delle relative infrastrutture di deposito e rifornimento»;
- la deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2009 n. VIII/10934 «Modifiche ed integrazioni all'accordo di programma tra la Regione Lombardia e il Comune di Milano per il rinnovo del parco autobus e per la realizzazione delle relative infrastrutture di deposito e rifornimento - approvazione dell'ipotesi»;

Richiamati:

- il decreto ministeriale 3 dicembre 2007 n. 4223 che definisce il riparto tra le Regioni delle risorse di cui all'art. 1, comma 1031, della legge n. 296/2006, assegnando a Regione Lombardia un finanziamento di € 56.809.001,00;
- la deliberazione 2 aprile 2008 n. VIII/6953 «Programma di acquisto di materiale rotabile per il trasporto pubblico locale ai sensi della legge 296/2006, art. 1, commi 1031

- 1032» con la quale la Giunta regionale ha autorizzato il finanziamento per il rinnovo del materiale rotabile automobilistico secondo i criteri e le procedure previste dalla d.g.r. 14957/2003 e 18356/2004 e definisce le caratteristiche di massima delle forniture e le risorse disponibili a valere sul sopra citato d.m. 4223/2007;

- la «Convenzione tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Regione Lombardia ai fini dell'erogazione delle risorse previste dall'art. 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007)», sottoscritta il 12 giugno 2008, con cui sono state determinate le modalità di erogazione del contributo di € 56.809.001,00 per l'acquisto di veicoli nuovi;

Richiamati altresì:

- il decreto ministeriale 18 maggio 2009 n. 413T che ha approvato il riparto delle risorse stanziato con l'art. 63, comma 12, della legge n. 133/2008 per la finalità relativa all'acquisto dei veicoli e che ha assegnato alla Regione Lombardia un finanziamento di € 33.788.996,00;
- la delibera di Giunta regionale 1 ottobre 2008 n. VIII/8132 «Programma di acquisto del materiale rotabile per il trasporto pubblico locale (D.L. n. 112/2008, convertito nella L. n. 133/2008)»;
- la «Convenzione tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Regione Lombardia ai fini dell'erogazione delle risorse previste dall'art. 63, comma 12, della legge n. 133/2008», sottoscritta il 26 novembre 2009, con cui sono stati determinati i tempi di attuazione e le modalità di erogazione del contributo di € 33.788.996,00 per l'acquisto di veicoli nuovi;
- l'«Atto aggiuntivo alla Convenzione tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Regione Lombardia ai fini dell'erogazione delle risorse previste dall'art. 63, comma 12, della legge n. 133/2008», sottoscritto il 20 gennaio 2010;

Visto il decreto della Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità 30 settembre 2009 n. 9785 di assegnazione agli enti locali dei contributi destinati all'acquisto di materiale rotabile per il trasporto pubblico locale (Piano di riparto 2009), con il quale si procede al riparto alle Province ed ai Comuni capoluogo di complessivi € 39.487.290,00 di cui € 23.297.407,00 a valere sulle risorse di cui alle d.g.r. 6953/2008 e 8132/2008;

Considerato che con note prot. n. S1.2012.0063269 del 11 giugno 2012 e prot. n. S1.2012.0072830 del 2 agosto 2012 Regione Lombardia ha trasmesso istanza per il trasferimento delle risorse della seconda annualità di cui al Fondo per la promozione e il sostegno del trasporto pubblico locale - L. 133/2008, inviando la rendicontazione relativa all'avanzamento della fornitura di materiale rotabile ferroviario ed automobilistico;

Richiamati gli art. 7 e 8 del d.m. 413/2009 che prevedono che i veicoli acquistati con le risorse di cui alla legge 133/2008:

- possano essere di proprietà di un soggetto terzo purché ricorra un vincolo di reversibilità all'Ente pubblico istituzionalmente competente per il servizio ovvero ai soggetti aggiudicatari di gare per il riaffidamento del servizio, previo riscatto della eventuale quota residua di investimento del soggetto terzo stesso;
- possano essere utilizzati esclusivamente per servizi di trasporto pubblico locale;

Considerato che la legge regionale 24/2006, art. 22, comma 8, prevede che i beneficiari di contributi pubblici per acquisto di autobus sono tenuti a trascrivere, presso il Pubblico Registro Automobilistico (PRA), una formale annotazione contenente il vincolo di inalienabilità dei mezzi trasporto oggetto della contribuzione pubblica, per la durata e per le tipologie sotto elencate:

- a) otto anni per gli autobus urbani;
- b) dieci anni per gli altri autobus;

Considerato altresì che l'Accordo tra la Regione e gli Enti Locali approvato con d.g.r. 14957/2003, art. 13, prevede che il materiale rotabile acquisito ai sensi della stessa non possa essere destinato ad uso diverso dal trasporto pubblico di linea (sulla rete affidata in esercizio a seguito di gara dallo stesso ente che ha erogato il finanziamento) e non possa essere alienato, salvo specifiche autorizzazioni da parte degli Enti Locali, prima di:

- a) otto anni per gli autobus urbani;
- b) dieci anni per gli autobus suburbani e interurbani;

Rilevato che, con nota prot. R.U. 5953 del 12 settembre 2012 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale Trasporto Pubblico Locale Div. 3, richiamando la d.g.r.

14957/2003 in merito ai vincoli di destinazione d'uso e di inalienabilità dei mezzi, ha rilevato che il vincolo di destinazione apposto dalla disciplina regionale non sembra soddisfare le finalità di cui agli art. 7 e 8 del sopra citato d.m. 413/2009 ed ha chiesto a Regione Lombardia di rappresentare le modalità con cui viene assicurato il vincolo di reversibilità nonché di fornire chiarimenti circa la possibilità di mantenere il vincolo di destinazione oltre il termine previsto nei sopra citati atti regionali;

Ritenuto necessario dare tempestivo riscontro all'istanza presentata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, anche in relazione allo svincolo della seconda annualità delle risorse assegnate a Regione Lombardia a valere sul Fondo per la promozione e il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale di cui alla legge 133/2008;

Rilevato che la legge regionale 6/2012, art. 19, prevede che la Regione:

- nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui alla legge regionale 24/2006, assegni alle agenzie per il trasporto pubblico locale e, sino alla loro costituzione, alle province ed ai comuni capoluogo di provincia, le risorse finanziarie volte a sostenere gli investimenti di rinnovo del materiale rotabile;
- definisca, previo accordo con le agenzie, e, sino alla loro costituzione, con le province e i comuni capoluogo di provincia, i vincoli temporali di destinazione e di inalienabilità e, con particolare riguardo al materiale rotabile su gomma, i criteri di assegnazione delle risorse;

Visti i report degli incontri del 23 novembre 2012 e del 12 dicembre 2012 tra Regione Lombardia, Province e Comuni capoluogo titolari di contratti di servizio e/o di concessioni per lo svolgimento di servizi di trasporto pubblico locale nonché le associazioni rappresentative delle aziende ANAV e ASSTRA;

Ritenuto di stabilire, in relazione agli incontri del 23 novembre 2012 e del 12 dicembre 2012 sopra richiamati, che:

- relativamente al materiale rotabile automobilistico di cui al Piano di riparto 2009 finanziato ai sensi dell'art. 1, comma 1031, della legge n. 296/2006 e dell'art. 63 della legge n. 133/2008, i vincoli di destinazione d'uso e di inalienabilità di cui all'art. 13 dell'Accordo tra la Regione e gli Enti Locali approvato con d.g.r. 14957/2003 siano riferiti all'intera vita tecnica del mezzo;
- la vita tecnica dell'autobus sia fissata, ove non diversamente definita dai Contratti di Servizio, in 15 anni, coerentemente con l'art. 8 dell'Accordo tra la Regione e gli Enti Locali approvato con d.g.r. 14957/2003;
- nei capitolati di gara sia recepita la seguente clausola: in caso di subentro di un nuovo gestore a seguito dell'aggiudicazione di una gara per l'affidamento di contratto di servizio di trasporto pubblico locale, il gestore uscente sia tenuto a mettere a disposizione dell'impresa aggiudicataria gli autobus oggetto di cofinanziamento; il gestore subentrante sia tenuto, a sua volta, ad acquisire gli stessi autobus, riconoscendo al gestore uscente l'eventuale quota residua di investimento privato mancante al termine del vincolo di destinazione coincidente con la vita tecnica nonché le eventuali quote di investimenti per manutenzione straordinaria non ammortizzate. Tra gli interventi sul materiale rotabile, si individuano come riconducibili alla manutenzione straordinaria la sostituzione del motore, del cambio e degli organi di trasmissione;

Ritenuto altresì necessario prevedere che:

- per gli autobus già oggetto di immatricolazione, le aziende beneficiarie dei contributi a valere sul Piano di riparto 2009, pena decadenza del finanziamento concesso, entro 45 giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e comunque entro 45 giorni dal ricevimento del provvedimento di liquidazione del contributo a saldo, trasmettano a Regione Lombardia e, contestualmente, all'Ente locale titolare del Contratto di Servizio o della Concessione specifica dichiarazione, riportante gli estremi degli autobus oggetto di finanziamento, che attestino il rispetto delle disposizioni di cui al presente atto;
- per gli autobus di cui al precedente punto, le aziende beneficiarie dei contributi, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia, procedano con l'adeguamento delle carte di circolazione degli autobus cofinanziati a valere sul Piano di riparto 2009 apponendo sulla carta di circolazione il vincolo di destinazione d'uso e inalienabilità esteso all'intera vita tecnica del mezzo;

- per gli autobus che devono ancora essere immatricolati e che saranno finanziati con le risorse a valere sul Piano di riparto 2009, le aziende procedano apponendo sulla carta di circolazione il vincolo di destinazione d'uso e inalienabilità esteso all'intera vita tecnica del mezzo;

Dato atto che la presente deliberazione non comporta ulteriori impegni finanziari a carico di Regione Lombardia;

Valutate e fatte proprie le predette considerazioni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di stabilire che:

- relativamente al materiale rotabile automobilistico di cui al Piano di riparto 2009 finanziato ai sensi dell'art. 1, comma 1031, della legge n. 296/2006 e dell'art. 63 della legge n. 133/2008, i vincoli di destinazione d'uso e di inalienabilità di cui all'art. 13 dell'Accordo tra la Regione e gli Enti Locali approvato con d.g.r. 14957/2003 siano riferiti all'intera vita tecnica del mezzo;
- la vita tecnica dell'autobus sia fissata, ove non diversamente definita dai Contratti di Servizio, in 15 anni, coerentemente con l'art. 8 dell'Accordo tra la Regione e gli Enti Locali approvato con d.g.r. 14957/2003;
- nei capitolati di gara sia recepita la seguente clausola: in caso di subentro di un nuovo gestore a seguito dell'aggiudicazione di una gara per l'affidamento di contratto di servizio di trasporto pubblico locale, il gestore uscente sia tenuto a mettere a disposizione dell'impresa aggiudicataria gli autobus oggetto di cofinanziamento; il gestore subentrante sia tenuto, a sua volta, ad acquisire gli stessi autobus, riconoscendo al gestore uscente l'eventuale quota residua di investimento privato mancante al termine del vincolo di destinazione coincidente con la vita tecnica nonché le eventuali quote di investimenti per manutenzione straordinaria non ammortizzate. Tra gli interventi sul materiale rotabile, si individuano come riconducibili alla manutenzione straordinaria la sostituzione del motore, del cambio e degli organi di trasmissione;

2. Di prevedere che:

- per gli autobus già oggetto di immatricolazione, le aziende beneficiarie dei contributi a valere sul Piano di riparto 2009, pena decadenza del finanziamento concesso, entro 45 giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e comunque entro 45 giorni dal ricevimento del provvedimento di liquidazione del contributo a saldo, trasmettano a Regione Lombardia e, contestualmente, all'Ente locale titolare del Contratto di Servizio o della Concessione specifica dichiarazione, riportante gli estremi degli autobus oggetto di finanziamento, che attestino il rispetto delle disposizioni di cui al presente atto;
- per gli autobus di cui al precedente punto, le aziende beneficiarie dei contributi, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia, procedano con l'adeguamento delle carte di circolazione degli autobus cofinanziati a valere sul Piano di riparto 2009 apponendo sulla carta di circolazione il vincolo di destinazione d'uso e inalienabilità esteso all'intera vita tecnica del mezzo;
- per gli autobus che devono ancora essere immatricolati e che saranno finanziati con le risorse a valere sul Piano di riparto 2009, le aziende procedano apponendo sulla carta di circolazione il vincolo di destinazione d'uso e inalienabilità esteso all'intera vita tecnica del mezzo;

3. Di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Marco Pilloni